

Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata "GRUPPO ITALIANO SALUTE e GENERE (GISeG)". Tale struttura non ha finalità politiche, né sindacali, né economiche e non ha scopo di lucro. Essa e' regolata dalle disposizioni del codice civile in materia di associazioni e dagli accordi degli associati.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Bari in atto come primo recapito alla via Amendola n.172/c. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà istituire succursali, sedi amministrative e/o succursali all'estero.

Articolo 3

L'associazione è costituita con l'obiettivo di attuare strategie di promozione di una cultura della salute di genere mediante programmi di prevenzione primarie e secondarie, interagendo con strutture ospedaliere e del territorio, Istituzioni, Medicina Generale, Collegi Professionali, specialità sanitarie non mediche, Associazioni Pazienti e tutte le strutture che possono interagire per la prevenzione e la tutela della salute della donna ed il miglioramento della sua qualità di vita.

L'associazione ha per scopi:

- a. interagire con le amministrazioni pubbliche e private nell'ottica di migliorare la definizione dei percorsi preventivi ed assistenziali ed intraprendere iniziative di educazione sanitaria;
- b. promuovere attività scientifica e di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni scientifiche, Fondazioni, Università, organismi scientifici o strutture di ricerca, industrie;
- c. realizzare programmi d'attività formativa per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale con l'obiettivo di favorire la conoscenza di problematiche inerenti il genere;
- d. informare correttamente la cittadinanza delle problematiche relative attraverso l'utilizzo di corretti canali di diffusione delle informazioni;
- e. interagire con cittadini e pazienti per definire interventi inerenti gli aspetti sociali e supporto alle necessità della popolazione;
- f. costruire un punto di vista di genere qualificato sull'insieme delle patologie che interessano le donne;
- g. evidenziare la centralità del "gender approach".

Articolo 4

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che dimostrino un reale interesse agli scopi dell'Associazione.

I soci dell'Associazione possono essere:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari;
- d) Sostenitori;
- e) Benemeriti.

– Sono soci FONDATORI coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo e che ne hanno favorito la prima organizzazione.

– Sono soci ORDINARI tutti coloro che, su richiesta, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, successivamente alla costituzione, a far parte dell'associazione e che verseranno, all'atto dell'iscrizione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

– Sono soci ONORARI tutti coloro che il Consiglio Direttivo riterrà essersi distinti nel mondo culturale e sociale.

– Sono soci SOSTENITORI tutti coloro che condividendo le finalità dell'Associazione contribuiscono economicamente al raggiungimento degli scopi e al funzionamento dell'Associazione.

– Sono soci BENEMERITI dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo comune ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui in seguito.

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

I soci hanno tutti uguali diritti.

La qualifica di socio dà diritto a fruire dei servizi e dei vantaggi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

E' in ogni caso dovere dei soci non compiere azioni che possano essere ritenute disonorevoli o che possano costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione, nonchè essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Chi intende aderire all'Associazione per l'acquisizione della qualità di socio ordinario dovrà rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la espressa dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione unitamente all'impegno di approvare lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo in ordine alla domanda di ammissione si esprimerà entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento. In caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo, lo stesso non è tenuto a fornire alcuna motivazione.

All'atto dell' accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, lo stesso Organo è tenuto a redigere apposita delibera di ammissione che diventa così operativa col pagamento da parte del socio ammesso della quota associativa.

Articolo 6

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale; quando le dimissioni non siano state presentate nei termini di cui sopra l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno; in caso di dimissioni l'associato non ha diritto di ottenere la restituzione della quota versata;
- b) per morosità a causa di ritardo superiore a tre mesi nel pagamento delle quote annuali;
- c) per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'attività dell'Associazione.

Articolo 7

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Articolo 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative, dalle quote annuali e da eventuali contributi una tantum deliberati dal consiglio direttivo in occasione di particolari eventi;
- b) avanzi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, progetti scientifici;
- c) tutte le altre entrate che possono pervenire all'Associazione attraverso lo svolgimento delle sue attività.

Articolo 9

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci e di terzi;
- c) contributi che possono provenire da enti pubblici o privati.

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione del Collegio dei Revisori dei conti – non spetta alcuna retribuzione, compenso o indennità in funzione della carica ricoperta. L'attività è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Struttura.

Articolo 11

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci. Le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano tutti i soci. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale. I soci possono delegare ad altri soci la propria rappresentanza; ogni socio non può rappresentare più di due soci oltre se stesso. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione e nomina un segretario ed eventuali scrutatori; in caso di sua assenza od impedimento la presidenza spetterà al Vice Presidente ed in mancanza di entrambi da chi verrà

designato dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'assemblea è valida quando l'avviso di convocazione sia stato affisso nella sede sociale o sia stato inviato con lettera o a mezzo fax o e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo (anche diverso dalla sede legale) dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà comunque avere luogo ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto.

Articolo 12

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del Bilancio. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo degli associati in regola con il versamento delle quote annuali, i quali proporranno l'ordine del giorno.

Essa:

- a) approva il bilancio d'esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) discute ed approva il programma annuale di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) soci di cui almeno 2 (due) scelti fra i soci fondatori. Il consiglio Direttivo elegge il Presidente che a sua volta nomina il Vice Presidente ed il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il 1° Consiglio Direttivo avrà durata di 5 (cinque) anni al fine di coordinare l'inizio di attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei suoi componenti. Può essere previsto presenza attraverso collegamento informatico

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con invito scritto ai componenti il Consiglio Direttivo per raccomandata postale con avviso di ricevimento, o altro mezzo ritenuto idoneo dal consiglio stesso ad unanimità, almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti tra gli intervenuti ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare:

- a) determina l'ammontare delle quote associative, di quelle annuali e di quelle una tantum;
- b) esamina e delibera sulle domande di ammissione, di dimissioni e di esclusione;
- c) adotta provvedimenti disciplinari;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) decide su tutte le questioni che riguardano l'Associazione ed i soci;
- g) delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designando eventualmente i propri rappresentanti da scegliere fra gli associati; nonché sull'adesione di altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private

all'Associazione;

h) può costituire comitati tecnico-scientifici composti da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci) membri, uno dei quali è il Presidente, individuati anche fra soggetti estranei all'Associazione, al fine di realizzare particolari incarichi che richiedono competenza specifica.

Il Comitato scientifico è presieduto da un Responsabile Scientifico eletto tra i componenti del comitato. Il comitato definisce un programma delle attività a breve e medio termine, valida le proposte scientifiche assicurandone la correttezza metodologica.

Articolo 16

Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione stessa nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Presidenza, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del consiglio direttivo e poi all'assemblea per l'approvazione corredandoli di idonee relazioni.

Esso è nominato ogni 3 (tre) anni direttamente dal Consiglio Direttivo. Il Presidente nominato per la 1° volta avrà durata di 5 (cinque) anni al fine di coordinare, unitamente al Consiglio Direttivo, l'inizio di attività dell'associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali fosse espressamente delegato.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un membro eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione. Deve essere scelto dall'Albo dei Revisori contabili.

Controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali dell'Associazione.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 18

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti di ricerca con fini analoghi all'Associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19

L'assemblea può approvare uno o più regolamenti interni, che verranno elaborati a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 20

La durata dell'associazione viene stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo scioglimento anticipato deliberato dal consiglio direttivo.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori ad altri enti di ricerca aventi fini affini o analoghi alla associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

